

Circolare n.64/2013

Roma, 4 luglio 2013

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

**ACAP**

Associazione delle  
Società Concessionarie  
di Autostrade Private

**ANIASA**

Associazione Nazionale  
Industria dell'Autonoleggio  
e Servizi Automobilistici

**ANIP**

Associazione Nazionale Imprese  
di Pulizia e Servizi Integrati

**ARE**

Associazione Imprese Servizi  
di Recapito Postale e Parcel

**ASSOAMBIENTE**

Associazione Imprese  
Servizi Ambientali

**ASSOPOSTE**

Associazione Nazionale  
Imprese Servizi Postali

**UNIFERR**

Unione Nazionale  
Imprese di Pulizia Ferroviaria  
e Servizi Integrati

**UNIPORT**

Unione Nazionale  
Imprese Portuali

**UNIRE**

Unione Nazionale  
Imprese Recupero

**CONFINDUSTRIA**

**Oggetto: Obbligo di contribuzione per interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Aziende in procedura concorsuale - Esclusione - Messaggio Inps.**

Segnaliamo il messaggio 10358 del 27 giugno 2013 (all.) con cui l'Inps formula alcune importanti precisazioni inerenti il contributo dovuto in caso di licenziamento ai sensi dell'art. 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012.

Dopo aver confermato che il contributo è dovuto in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro generi, in capo al lavoratore, il teorico diritto all'ASPI (a prescindere dalla sua effettiva erogazione), l'Istituto si sofferma su alcuni aspetti (periodo di prova, anzianità aziendale e lavoro intermittente, anzianità aziendale e vicende del rapporto di lavoro) per fornire i relativi chiarimenti.


Particolare rilievo assumono le precisazioni relative alle ipotesi di contribuzione per l'interruzione del rapporto di lavoro relativamente ad imprese coinvolte in procedure concorsuali.

L'Inps – anche accogliendo reiterate sollecitazioni di Confindustria – esclude dall'obbligo di pagamento del contributo di licenziamento le imprese sottoposte a procedure concorsuali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 223/91.

L'Istituto sembra pervenire a questa condivisibile conclusione estendendo alla nuova ipotesi di contribuzione per licenziamento la stessa ratio – legata alla situazione di crisi - sottesa all'attuale esclusione dal contributo di ingresso per la mobilità delle imprese sottoposte a procedure concorsuali (art. 3, comma 3 della legge n. 223/91).

Distinti saluti.

Responsabile Area Lavoro e Sicurezza  
(Giancarlo Cipullo)



All.  
CI/mf

00144 Roma  
Via del Poggio Laurentino, 11  
Tel. 06 99 69 579  
Fax 06 59 19 955  
fise@fise.org

20123 Milano  
Via di Santa Marta, 18  
Tel. 02 80 14 28  
Fax 02 73 960 392  
fise.milano@fise.org

[www.fise.org](http://www.fise.org)